

Salta la trasformazione in ente pubblico

La Cdc estere restano private

DI VALERIO STROPPA

Le camere di commercio italo-estere e quelle estere in Italia restano associazioni di diritto privato, seppur dotate di autonomia funzionale e patrimoniale. Niente trasformazione in ente pubblico non economico, quindi, per le camere già costituite e iscritte all'albo disciplinato dal dm n. 96 del 15 febbraio 2000. La modifica varata dalle commissioni del senato è infatti «saltata» in sede di approvazione in aula del dl n. 43/2013, licenziato mercoledì da palazzo Madama (si veda *ItaliaOggi* di ieri). Arrivano anche palletti alla permanenza negli organi statuari, sia monocratici sia collegiali. Presidenti, consiglieri e collegio dei revisori non potranno infatti restare in carica per più di due mandati consecutivi, riferiti «non solo alla permanenza a una specifica carica, ma alla permanenza nei suddetti organi anche in presenza di variazione di carica». Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, abbiano già superato il limite temporale decadranno automaticamente, senza necessità di alcun atto formale,

e la camera dovrà procedere alla sostituzione secondo le regole statuarie. La trasformazione in enti pubblici delle camere italo-estere aveva la finalità di ridurre la sperequazione nelle funzioni che si è venuta a creare con il dl n. 83/2012, che ha ampliato le competenze delle Cciao «ordinarie». Soprattutto per quanto riguarda la tutela del made in Italy e il relativo potere sanzionatorio. Nella versione originaria dell'emendamento il limite temporale degli organi statuari era fissato a 15 anni, invece che a due mandati. Ko pure la norma che prevedeva la concessione automatica del passaporto diplomatico ai soggetti di nazionalità italiana titolari degli incarichi monocratici e ai loro vicari. Confermata, infine, la disposizione che introduce un obbligo di preventiva approvazione del ministero dello sviluppo economico (di concerto con gli Esteri) per gli statuti e le loro eventuali variazioni. La regola non vale per gli statuti già in vigore alla data del 31 dicembre 2012, per i quali è disposta un'approvazione ope legis. Il dl n. 43/2013 ha iniziato ieri il suo iter alla camera.